



COMUNE DI PONZA

Provincia Di Latina

CAP. 04027 P.zza Carlo Pisacane Tel. 0771/80108 - Fax 0771/820573

Cod. Fiscale:81004890596 - Partita I.V.A. 01371870591

Prot. 6193 del 27 GIU 2020

ORDINANZA N°72/2020

OGGETTO:	Divieto di vendita e asporto in contenitori rigidi quali vetro e/o metalli di alcolici, superalcolici ed altre bevande agli esercizi commerciali e di somministrazione nelle ore serali e notturne.
-----------------	--

IL SINDACO

A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

PREMESSO:

- **Che** nel territorio comunale si sono verificati nel passato episodi di abuso di sostanze alcoliche,
- **Che** nel periodo estivo c'è un incremento di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne ed in particolare nelle vicinanze degli esercizi commerciali, creando in caso di rottura un pericolo per l'incolumità delle persone e il decoro del patrimonio pubblico e privato;
- **Che** il fenomeno si verifica in molti punti dell'isola, maggiormente lungo il Corso C. Pisacane ove i consumatori dei pubblici esercizi, dopo aver consumato le bevande sono solerti abbandonare i vuoti in vetro sul muretto del Corso, mettendo a rischio l'incolumità dei passanti ed in particolar modo quelli che transitano sulla sottostante Banchina T. Di Fazio;
- **Che** le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita di asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;
- **Che** tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma costituisce anche a ingenerare una sensazione di degrado;
- **Che** tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili a tutti;

CONSIDERATO che la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e/o metallo, praticata dai numerosi esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio, aperti nelle ore serali e notturne;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18.07 u.s. recante ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza;

VISTO l'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare in occasione dell'estate in corso, un provvedimento diretto a limitare l'utilizzo di contenitori di bevande in vetro o comunque in materiale contundente, su tutto il territorio;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI gli art.689,690 e 691 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle Ordinanze Comunali;

CONSIDERATO che l'abbandono dei vetri può costituire un concreto pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO necessario prevenire le situazioni anzidette, adottando un diretto provvedimento atto a stabilire prescrizioni di comportamento a carico degli **esercenti** e degli **avventori**;

ORDINA

PER i motivi indicati in premessa e per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale, con **DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 30.09.2020**, dalle ore **20:00** di ciascun giorno fino alle ore **06:00** del giorno seguente, sia vietata la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine.

DISPONE

Gli esercenti del territorio, dovranno servire in bicchieri di plastica le bevande richieste dagli avventori;

La somministrazione nei contenitori rigidi è consentita unicamente se il consumo avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;

Di esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto;

A tutti gli esercenti di provvedere prima della chiusura notturna, alla rimozione di ogni forma di rifiuto abbandonato sul suolo dai clienti nell'area antistante interessata, durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico, devono risultare perfettamente pulite;

L'abbandono di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio lungo la pubblica via costituisce violazione della presente ordinanza e del regolamento comunale di decoro urbano;

Il presente provvedimento assume natura di prescrizione speciale rispetto ad ogni altra generica disposizione in materia di abbandono rifiuti;

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa ed inoltre saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare alla pubblica Amministrazione o a terzi in relazione dell'inosservanza delle presenti norme e di quelle che qui non contemplate derivano per legge;

Inoltre l'inosservanza di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 a € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2020, n. 267, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento;

DISPONE altresì che la verifica sia effettuata dal Servizio di Polizia Locale e dalle Forze dell'ordine che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 della legge 18 Aprile 2017, n. 48;

La presente ordinanza sia data massima divulgazione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico comunale;


Sia comunicata:

- al Signor Prefetto;
- agli esercizi commerciali del territorio;
- alle associazioni di categoria dei commercianti;
- al Comando di Polizia Locale;
- alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- alla Tenenza di Finanza;

AVVISA CHE

La presente Ordinanza sostituisce ed annulla le precedenti riguardante la materia;

Si informa che avverso la presente ordinanza chiunque potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Lazio o entro 120 giorni dallo stesso termine al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Prof. Francesco Ferraiuolo